



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 120/19

Lussemburgo, 24 settembre 2019

Sentenza nella causa T-391/17
Romania / Commissione

Il Tribunale dell'UE conferma la decisione della Commissione di registrare la proposta di iniziativa dei cittadini europei «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe»

La proposta rientra nelle competenze della Commissione che ha sufficientemente motivato la sua decisione

Secondo il trattato UE, nell'ambito di un'iniziativa dei cittadini europei (in prosieguo: l'«ICE»), cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un quarto degli Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione a proporre al legislatore dell'Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati. Prima di poter iniziare a raccogliere il numero di firme richiesto, gli organizzatori dell'ICE devono farla registrare presso la Commissione che ne esamina l'oggetto e gli obiettivi. La Commissione può rifiutare la registrazione dell'ICE, in particolare quando l'oggetto di quest'ultima esula manifestamente dalle sue competenze.

Il 15 luglio 2013 un comitato di cittadini ha presentato alla Commissione una proposta di ICE intitolata «Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe». Tale ICE mira a invitare l'Unione a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione mediante l'adozione di una serie di atti legislativi.

Con decisione del 13 settembre 2013¹ la Commissione ha rifiutato la registrazione della proposta di ICE per il fatto che essa esulava manifestamente dalle sue competenze.

Gli organizzatori dell'ICE hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, il quale, con sentenza del 3 febbraio 2017², ha annullato tale decisione in quanto la Commissione era venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

A seguito della sentenza del Tribunale la Commissione ha registrato parzialmente tale ICE con decisione del 29 marzo 2017³ (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

La Romania ha adito il Tribunale al fine di far annullare la decisione impugnata. Essa afferma segnatamente che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione concludendo che le proposte di atti legislativi non «esula[vano] manifestamente» dalla competenza della Commissione a presentare una proposta di atto e che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente.

Con sentenza pronunciata in data odierna **il Tribunale respinge il ricorso presentato dalla Romania contro la Commissione.**

¹ Decisione C(2013) 5969 final della Commissione, del 13 settembre 2013, recante rigetto della domanda di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe».

² Sentenza del 3 febbraio 2017, *Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe / Commissione* (T-646/13); si veda altresì comunicato stampa [10/17](#).

³ Decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, p. 100).

In primo luogo, per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, il Tribunale rammenta che l'ICE ha come scopo segnatamente d'incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e di rendere quest'ultima più accessibile. Pertanto, è solo se una proposta di ICE, per il suo oggetto e i suoi obiettivi, esuli manifestamente dall'ambito della competenza in forza della quale la Commissione può presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione che quest'ultima è legittimata a rifiutare la registrazione di tale proposta.

In tale contesto, la Commissione deve procedere a un primo esame degli elementi di cui dispone al fine di valutare se la proposta di ICE manifestamente non rientri nell'ambito delle sue competenze. Successivamente, in caso di registrazione della proposta, è previsto un esame più completo.

Il Tribunale constata che gli atti legislativi menzionati nella proposta di ICE sono intesi a contribuire, da un lato, a garantire il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, valore dell'Unione, e, dall'altro, a rispettare e a promuovere la diversità culturale e linguistica nell'Unione, obiettivo perseguito dall'Unione. A tal riguardo, il Tribunale rileva che, contrariamente alle affermazioni della Romania, la Commissione, con la decisione impugnata, non riconosce all'Unione una competenza generale in tali settori, ma solo che tali valori e obiettivi dell'Unione menzionati nel trattato UE devono essere presi in considerazione a titolo delle azioni dell'Unione nei settori che la proposta di ICE riguarda.

Il Tribunale aggiunge che, se è vero che, nei settori di competenza dell'Unione, la Commissione è autorizzata a presentare proposte di atti legislativi che tengano conto dei valori e degli obiettivi oggetto della proposta di ICE, nulla non deve ostare neppure a che essa presenti proposte di atti specifici che, come nel caso di specie, sono destinati a completare l'azione dell'Unione nei settori di competenza di quest'ultima al fine di garantire il rispetto dei valori enunciati nel trattato UE.

Il Tribunale ritiene altresì che, contrariamente all'argomento della Romania, le diverse proposte di atti legislativi di cui trattasi sono idonee a contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati per l'azione dell'Unione nel settore di competenza pertinente.

Alla luce di quanto precede, **il Tribunale constata che la proposta di ICE non «esula[va] manifestamente» dalla competenza della Commissione.**

In secondo luogo, per quanto attiene all'obbligo di motivazione della Commissione, il Tribunale constata che nella decisione impugnata la Commissione ha menzionato gli elementi che hanno portato alla sua adozione e che la Romania è stata in grado di esaminare i motivi su cui si fondava la decisione impugnata.

Il Tribunale osserva, infine, che i motivi alla base della decisione impugnata di accettare la registrazione parziale della proposta di ICE sono illustrati a sufficienza, ossia incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e rendere l'Unione più accessibile.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575